



POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
Ed. 1/2007

INDICE

INDICE	1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	2
DEFINIZIONI.....	2
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	3
Art.1 <i>Rischio assicurato</i>	3
Art.2 <i>Rischi esclusi dall'assicurazione</i>	3
Art.3 <i>Rischio volo</i>	4
Art.4 <i>Persone non assicurabili</i>	4
Art.5 <i>Infortuni occorsi durante il servizio militare</i>	5
Art.6 <i>Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari</i>	5
Art.7 <i>Infortuni determinati da calamità naturali</i>	5
Art.8 <i>Evento con pluralità di infortuni</i>	5
Art.9 <i>Validità territoriale</i>	6
Art.10 <i>Limite di età</i>	6
Art.11 <i>Criteri di indennizzabilità</i>	6
PRESTAZIONI	7
Art.12 <i>Morte</i>	7
Art.13 <i>Morte presunta</i>	7
Art.14 <i>Invaldità permanente</i>	7
Art.15 <i>Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente</i>	9
Art.16 <i>Inabilità temporanea</i>	10
Art.17 <i>Franchigia assoluta in caso di inabilità temporanea</i>	10
Art.18 <i>Rischio guerra</i>	11
Art.19 <i>Rimpatrio salma</i>	11
Art.20 <i>Rientro sanitario</i>	11
SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI.....	12
Art.21 <i>Denuncia del sinistro e obblighi dell'Assicurato</i>	12
Art.22 <i>Rinuncia al diritto di surrogazione</i>	12
Art.23 <i>Recesso in caso di sinistro</i>	12
Art.24 <i>Modalità di valutazione del danno - arbitrato irrituale</i>	12
ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI	14
Art.25 <i>Assicurazioni per conto altrui</i>	14
Art.26 <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>	14
Art.27 <i>Pagamento del premio</i>	14
Art.28 <i>Aggravamento del rischio</i>	14
Art.29 <i>Diminuzione del rischio</i>	14
Art.30 <i>Altre assicurazioni - recesso in caso di coesistenza di altre assicurazioni</i>	14
Art.31 <i>Proroga dell'assicurazione</i>	15
DISPOSIZIONI VARIE.....	16
Art.32 <i>Modifiche dell'assicurazione</i>	16
Art.33 <i>Oneri fiscali</i>	16
Art.34 <i>Rinvio alle norme di legge</i>	16
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER IL REGOLAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA.....	17
Art.35 <i>Variazioni delle persone assicurate</i>	17
Art.36 <i>Assicurazione a capitali variabili in base all'ammontare delle retribuzioni</i>	17
Art.37 <i>Assicurazione cumulativa a regolazione premio per categorie e a capitali fissi</i>	18

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione
BENEFICIARIO:	l'erede dell'Assicurato, o altra persona da questi designata, alla quale la Società deve corrispondere la somma assicurata in caso di morte
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione
INABILITA' TEMPORANEA:	la perdita temporanea a seguito di infortunio, in maniera totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali o secondarie dichiarate
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
INFORTUNIO:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea
INVALIDITÀ PERMANENTE:	la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro
SOCIETÀ:	INA ASSITALIA S.p.A.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art.1 Rischio assicurato

L'assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti dalle clausole successive, vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività professionali principali e delle eventuali attività professionali secondarie solo se espressamente indicate in polizza;
- di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

Sono compresi in garanzia anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento o il congelamento;
- e) colpi di sole o di calore;
- f) gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
- g) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi;
- h) le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti e delle ernie.

Art.2 Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) **dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;**
- b) **dall'uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e dall'esercizio di sport aerei in genere, salvo quanto previsto al successivo **Art.3 - Rischio volo;****
- c) **da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;**
- d) **da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;**
- e) **dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;**
- f) **dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati;**
- g) **da guerra e insurrezioni;**
- h) **da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere.**

Per atto di terrorismo si intende un atto che prevede l'uso della forza o violenza e/o minaccia, che abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una persona o un gruppo di persone che agisca per conto proprio, oppure su incarico o collegamento con una o più

- organizzazioni, con uno o più governi e con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

nonché quelli causati dalla pratica dei seguenti sport:

- j) alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varie forme, guidoslitta, motociclismo, motonautica, paracadutismo, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport aerei in genere, sport subacquei, a qualunque titolo praticati;
- k) limitatamente alla partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti, se effettuate da tesserati sotto l'egida delle relative Federazioni Sportive: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci e sci nautico;
- l) di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, salvo che non sia espressamente indicata in polizza.

Art.3 Rischio volo

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, **tranne che:**

- da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi per aeromobile:

- Euro 5.200.000,00 per il caso di morte
- Euro 5.200.000,00 per il caso di invalidità permanente
- Euro 5.200,00 per il caso di inabilità temporanea;

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti sopra indicati, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti e il totale degli indennizzi dovuti.

La copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui ne discende.

Art.4 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sindromi e disturbi mentali organici.

Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.

Art.5 Infortuni occorsi durante il servizio militare

L'assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni, purché sia stato pagato il relativo premio.

E' considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l'assolvimento dell'obbligo di leva.

L'assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l'arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto per il Contraente di richiedere la sospensione dell'assicurazione.

Art.6 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario.

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato.

Art.7 Infortuni determinati da calamità naturali

Con riferimento all'art. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l'estensione dell'assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite:

- **in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare il 10% dei premi del Ramo Infortuni raccolti nell'anno precedente l'evento, rilevabile nel relativo bilancio di esercizio.**

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra il detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.

Art.8 Evento con pluralità di infortuni

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate, l'indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l'importo massimo di Euro 6.100.000,00.

Art.9 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo, con l'intesa che la valutazione e la liquidazione dei danni vengano effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi in valuta italiana.

Art.10 Limite di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.

Art.11 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all'infortunio stesso; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo **Art.14 - Invalidità permanente**, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

PRESTAZIONI

Art.12 Morte

(La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata)

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art.13 Morte presunta

(La presente garanzia si intende operante se presente in polizza la garanzia Morte)

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Nel caso in cui, dopo il pagamento dell'indennizzo, risulti che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Art.14 Invalidità permanente

(La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata)

Fermo restando quanto previsto al successivo **Art.15 - Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente** :

- A. se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
- B. se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, la Società corrisponde l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

- un arto superiore	70%
---------------------	-----

- una mano o un avambraccio	60%
- un pollice	18%
- un indice	14%
- un medio	8%
- un anulare	8%
- un mignolo	12%
- la falange ungueale del pollice	9%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del dito

Anchilosi:

- dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
- del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
- del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%

Paralisi completa:

- del nervo radiale	35%
- del nervo ulnare	20%

Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore:

- al di sopra della metà della coscia	70%
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
- un piede	40%
- ambedue i piedi	100%
- un alluce	5 %
- un altro dito del piede	1 %
- la falange ungueale dell'alluce	2,5%

Anchilosi:

- dell'anca in posizione favorevole	35%
- del ginocchio in estensione	25%
- della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto- astragalica	15%

Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno

15%

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

- un occhio	25%
- ambedue gli occhi	100%

Sordità completa di:

- un orecchio	10%
- ambedue gli orecchi	40%

Perdita totale della voce

30%

Stenosi assoluta nasale:

- monolaterale	4%
- bilaterale	10%

Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- 12° dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
Esiti di frattura di:	
- un metamero sacrale	3%
- un metamero coccigeo con callo deforme	5%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Perdita anatomica:	
- di un rene	15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

C. se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica e/o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera B), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

D. la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;

Art.15 Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente

Sul capitale assicurato per il caso di invalidità permanente si applicano le seguenti franchigie:

- sul capitale fino a Euro 130.000,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo precedente, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità;
- sul capitale eccedente Euro 130.000,00 e fino a Euro 260.000,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo precedente, non supera il 5%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5% l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità;
- sul capitale eccedente Euro 260.000,00 e fino a Euro 500.000,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo precedente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità;
- sul capitale eccedente Euro 500.000,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo precedente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15% l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.

Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l'indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie.

Art.16 Inabilità temporanea

(La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata)

Se l'infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma assicurata:

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
- b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.

L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.

L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.

Art.17 Franchigia assoluta in caso di inabilità temporanea

L'indennizzo per inabilità temporanea di cui all'articolo precedente viene corrisposto a decorrere:

- dal sesto giorno successivo a quello dell'infortunio se l'indennità prevista in polizza non supera Euro 30,00;
- dall'undicesimo giorno successivo a quello dell'infortunio se l'indennità prevista in polizza è superiore a Euro 30,00 e fino a Euro 60,00;
- dal sedicesimo giorno successivo a quello dell'infortunio se l'indennità prevista in polizza è superiore a Euro 60,00 e fino a Euro 110,00;

- dal ventunesimo giorno successivo a quello dell'infortunio se l'indennità prevista in polizza è superiore a Euro 110,00.

Art.18 Rischio guerra

A parziale deroga dell'Art.2 lettera g), l'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) **per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.**

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art.19 Rimpatrio salma

(La presente garanzia si intende operante se presente in polizza la garanzia Morte)

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all'estero, la Società, **fino alla concorrenza di Euro 2.600,00**, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell'infortunio al luogo di sepoltura in Italia.

Art.20 Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio occorso all'estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; **la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.600,00.**

SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art.21 Denuncia del sinistro e obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- a) **darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.** La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento; alla stessa, qualora non fosse stato prestato in precedenza, deve inoltre essere allegato il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai sensi della legge 675/96; il mancato conferimento del consenso costituisce per la Compagnia, ai sensi e per gli effetti dell'art.22 l. 675/96, legittimo impedimento alla trattazione del sinistro;
- b) documentare, fornendo ulteriori certificati medici il decorso delle lesioni: nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze;
- c) trasmettere, in caso di ricovero, copia integrale della cartella clinica e di ogni documento - medico e non;
- d) consentire in ogni caso alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti, anche di carattere medico sulla persona dell'Assicurato, ritenuti, ad insindacabile giudizio della stessa, necessari ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo ed alla sua quantificazione.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art.22 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art.23 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto della imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art.24 Modalità di valutazione del danno - arbitrato irrituale

Per le divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti debbono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest'ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti in Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede, a scelta dell'Assicurato, nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o presso la sede legale della Società.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e **sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.**

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art.25 Assicurazioni per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

Art.26 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art.27 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.**

Art.28 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art.29 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.30 Altre assicurazioni - recesso in caso di coesistenza di altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.

Se il Contraente omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

In ogni caso la Società ha facoltà di recedere dal contratto, entro 30 giorni da quando ne è venuta a conoscenza, anche in caso di coesistenza di altre polizze cumulative stipulate a favore delle stesse persone o categorie.

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art.31 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

DISPOSIZIONI VARIE

Art.32 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.33 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.34 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER IL REGOLAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

Art.35 Variazioni delle persone assicurate

L'assicurazione vale per le persone indicate nel mod. 15004, che fa parte integrante della presente polizza, ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considerazione del quale fu fatta l'assicurazione. Le variazioni delle persone assicurate devono essere comunicate per iscritto alla Società, la quale ne prende atto con appendice. L'assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24 del giorno del perfezionamento dell'appendice, con pagamento del maggior premio che risulti dovuto.

La cessazione dei singoli assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a partire dalla scadenza successiva alla data di comunicazione.

Art.36 Assicurazione a capitali variabili in base all'ammontare delle retribuzioni

L'assicurazione vale per il personale alle dipendenze del Contraente appartenente alle categorie e per le somme indicate nel mod. 15001, che fa parte integrante della presente polizza.

Agli effetti di quanto previsto dagli artt. 2 e 4 del mod. 15001, per retribuzione si intende quella lorda annua imponibile ai fini contributivi.

Per la liquidazione degli indennizzi è considerata retribuzione annua la maggiore tra quella, determinata secondo quanto indicato al comma precedente, percepita dall'Assicurato negli ultimi 12 mesi precedenti il mese in cui egli ha subito l'infortunio e quella alla quale l'Assicurato aveva diritto l'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui egli ha subito l'infortunio.

Il premio viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza - in base al preventivo annuo delle retribuzioni - e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute nelle retribuzioni durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A - Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo o del minor periodo di durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, l'ammontare complessivo delle retribuzioni (lorde imponibili ai fini contributivi) del personale assicurato, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate dal Contraente entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice. **La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.**

Resta fermo il premio minimo indicato in polizza.

B - Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta,

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, qualora sia stato concesso, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo il diritto per la società di agire giudizialmente.

C - Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo delle retribuzioni superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque **non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo**.

D - Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

Art.37 Assicurazione cumulativa a regolazione premio per categorie e a capitali fissi

L'assicurazione vale per il personale alle dipendenze del Contraente appartenente alle categorie e per i capitali indicati nel mod. 15002, che fa parte integrante della presente polizza.

A - Persone assicurate

Per la identificazione delle persone assicurate si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare gli accertamenti e controlli.

B - Comunicazione delle variazioni

Il Contraente è obbligato a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata, tutte le variazioni numeriche o sostituzioni che si verificassero nella composizione delle categorie assicurate nonché l'inclusione di personale appartenente a categorie non contemplate dalla polizza. Le variazioni verificatesi nel personale avranno vigore, agli effetti dell'assicurazione, semprechè riguardino personale appartenente a categorie contemplate dalla polizza e garanzie vevoli per somme non superiori a quelle già previste per le persone della stessa categoria.

Per l'assicurazione del personale appartenente a categorie non contemplate nella polizza o, se contemplate, da comprendersi per somme superiori a quelle stabilite precedentemente per le persone non trovantesi, a termini delle "Norme", in condizioni normali di rischio (per età, difetti fisici, malattie, ecc.), oppure di persone che corrono rischi speciali non previsti dalla polizza, il Contraente dovrà fare particolare denuncia alla Società, restando inteso che l'assicurazione avrà effetto, alle condizioni da pattuirsi, soltanto dopo l'adesione scritta della Società stessa.

In relazione alle variazioni che si saranno verificate si procederà alla regolazione del premio alla fine di ciascun anno assicurativo, **fermo restando il premio minimo indicato in polizza.**

C - Inosservanza degli obblighi

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'appendice sotto pena di decadenza della garanzia.

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato il pagamento della differenza attiva dovuta la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per il relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, qualora sia stato concesso, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo il diritto per la Società di agire giudizialmente.

INA ASSITALIA S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Roma, Corso d'Italia 33 CAP 00198 - Capitale sociale: Euro 368.628.450 i.v.



C.F. e iscr. nel Registro delle Imprese di Roma n. 00409920584 - P. IVA n. 00885351007 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n° 289) Tel. 06 8483.1 - Fax 06 8483.3898 - Sito internet: www.inaassitalia.it - e-mail: info@inaassitalia.it
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.

